



COMUNE DI NAPOLI

13 OTT 2009
PROG. n. 1067

**Direzione Centrale VIII
Sviluppo Commerciale Artigianale Turistico
Servizio Commercio su Aree Pubbliche**

Prot. n. 52 del 13.10.09

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n. 622 del 22.7.2002 regolante la disciplina dell'itineranza —
Modifiche relative all'esercizio del commercio nel periodo della commemorazione dei
defunti.

PREMESSO CHE

- In occasione della commemorazione dei defunti l'O.S. 622 del 22 luglio 2002 stabilisce che per il periodo 30 ottobre - 2 novembre alcune strade, nelle "zone cimiteriali", possano essere concesse per l'esercizio del commercio itinerante ;
- la stessa ordinanza, tuttavia, non stabilisce al contempo l'esatta accezione del termine "zone cimiteriali" ossia non qualifica il perimetro entro il quale possa aver luogo il commercio su aree pubbliche rispetto ai cimiteri cittadini;
- essa, per contro, recita testualmente che *"a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a m. 300 dal perimetro... di cimiteri."*

RILEVATO CHE dette definizioni appaiono non univoche e pertanto suscettibili di imperfetta attuazione;

CONSIDERATO CHE

- è già in atto una graduale revisione della ordinanza 622/02 ai fini di una rivisitazione sistemica dei criteri cui assoggettare, in Napoli, l'esercizio dell'attività commerciale su suolo pubblico, i cui momenti significativi, da ultimo, sono rappresentati dall'interlocuzione con le Municipalità, che prelude alla concordata individuazione di nuovi siti e/o alla dismissione di quelli eventualmente ritenuti ormai al di fuori del circuito commerciale, nonché ad alcuni interventi, già esecutivi, di adeguamento dell'ordinanza stessa;
- alla luce dell'attuale sfavorevole congiuntura economico - sociale, la commemorazione dei defunti costituisce l'opportunità per consentire ai titolari di autorizzazioni di tipo B di vendere i prodotti tipici (fiori, torrone ed affini) anche su postazioni non localizzate in zone strettamente cimiteriali, ferma restando la necessità di comprovare l'idoneità tecnica del sito richiesto per il tramite del Servizio Autonomo di Polizia Locale ;

RITENUTO CHE

- emerga una contraddizione tra il punto 3) del dispositivo che prevede che *"a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a m. 300 dal perimetro di cimiteri"* e il richiamo alle "zone cimiteriali"; locuzione generica e, pertanto, da tale ingenerare dubbi circa le corrette modalità di allocazione degli operatori;
- la quantificazione degli stessi operatori in numero di 40, costituisca coefficiente numerico evidentemente in contrasto con il contenuto del D.Lgs. 114/98;

RITENUTO altresì che

- le motivazioni sottese all'esigenza di modificare l'ordinanza sindacale in merito alla collocazione degli operatori siano ampiamente sostenute dalla ratio che informa il decreto

Bersani (D.Lgs. 114/98) sotto il profilo di una razionale liberalizzazione delle attività commerciali;

- una misura siffatta possa altresì, contribuire ad una più razionale regolazione del traffico veicolare, impedendo l'eccessiva concentrazione di postazioni di vendita e quindi di pedoni in contiguità delle aree cimiteriali;
- nella stessa prospettiva è necessario apportare ulteriori modifiche alla normativa dettata dall'ordinanza 622/02. e ciò ancor prima che venga mutato l'impianto normativo generale, rimuovendone le discrasie più vistose, al cui novero, nel caso di specie, va ascritto l'esercizio del commercio in occasione della commemorazione dei defunti, e consentire ai titolari di autorizzazioni, a seguito di istanza dagli stessi avanzata, di vendere i prodotti connessi alla relativa ricorrenza (fiori, torrone ed affini) anche nelle zone non strettamente cimiteriali, agevolando in tal modo la reperibilità di tali prodotti da parte gli utenti .

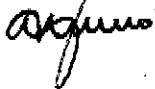
Nelle more della rivisitazione della intera materia dell'itineranza, ed in via sperimentale,

ORDINA

Modificare l'ordinanza sindacale n. 622/2002 nel modo che segue:

1. In occasione della commemorazione dei defunti, agli operatori titolari di autorizzazioni di tipo B), ovvero di titolo equipollente, può essere concessa, previa istanza da presentare al Servizio Commercio su Aree Pubbliche, la facoltà di vendere fiori, torrone ed affini mediante panchetti o automarket anche nelle zone non cimiteriali.
2. I titolari di autorizzazione di cui al precedente comma, potranno, pertanto, esercitare l'attività di vendita sull'intero territorio cittadino a condizione che la stessa si svolga in ossequio alle norme di idoneità tecnica dei siti prescelti, previa verifica del competente servizio autonomo di polizia locale.
3. E', di conseguenza, eliminato il contingente per gli operatori fissato al rigo 9 dell'allegato B) dell'ordinanza sindacale n. 622/2002.
4. La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Napoli per giorni 15 (quindici).

Il Dirigente del Servizio
dr. Fabio Piero Fracasso



p. / il Sindaco
L'Assessore allo Sviluppo
prof. Mario Raffa

